



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 31 del 29/04/2015

Classifica: 010.29

(6134776)

Oggetto **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO C) NORME TECNICHE.**

<i>Ufficio proponente</i> <i>Dirigente/ P.O</i>	DIREZIONE VIABILITA E GRANDI ASSI VIARI - AMBITO VIABILITA FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA E GRANDI ASSI VIARI - AMBITO VIABILITA
<i>Relatore</i> <i>Consigliere delegato</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE PESCINI MASSIMILIANO

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **29 Aprile 2015** il **Consiglio Metropolitan di Firenze** si è riunito in **PALAZZO MEDICI RICCARDI, VIA CAVOUR,1 FIRENZE**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	MONGATTI GIAMPIERO
BASSI ANGELO	NARDELLA DARIO
BIAGIOLI ALESSIO	PAOLIERI FRANCESCA
CECCARELLI ANDREA	PESCINI MASSIMILIANO
FALLANI SANDRO	POLICASTRO GIOVANNI
FALORNI ALESSIO	RAVONI ANNA
FOSSI EMILIANO	SEMPLICI MARCO
LAURIA DOMENICO ANTONIO	
LAZZERINI RICCARDO	
MANNI ALESSANDRO	

E assenti i Sigg.ri:

Il Consiglio Metropolitan

Su proposta del Consigliere delegato Massimiliano Pescini

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “*Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46*”

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare l’art. 1 delle disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui “*la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*”;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 176 del 27 ottobre 2003 è stato approvato il *Regolamento per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche – COSAP* della Provincia di Firenze, disciplinando non solo il relativo canone, ma anche le procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione ed autorizzazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- tale Regolamento è stato successivamente modificato ed adeguato con specifiche Deliberazioni di Consiglio n. 35 del 12 aprile 2005, n. 44 del 04 aprile 2006, n. 218 del 19 dicembre 2006, n. 153 del 15 settembre 2008, n. 160 del 23 dicembre 2009 e, da ultimo con Deliberazione n. 63 del 3/05/2010;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 4/04/2006 recante “*COSAP – Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione modifiche ed integrazioni anno 2006*” secondo cui le modifiche dei Disciplinari tecnici del Regolamento in oggetto, potranno essere disposte con Atto dirigenziale della Direzione competente;

Richiamato l’atto Dirigenziale n. 4504 del 30/12/2013 con il quale la Direzione Servizi Amministrativi LL.PP. approva, in particolare, alcune modifiche al Disciplinary tecnico di cui all’Allegato C del

Regolamento già approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 44/2006, meglio descritte nel succitato atto cui si rinvia;

Precisato che tali modifiche sono volte a recepire i criteri localizzativi delle aree di servizio, già contenute nella Circolare ANAS n. 35925/2013 emessa da ANAS in data 14/03/2013 relativa a *“impianti per la distribuzione automatica dei carburanti ad uso autotrazione in fregio a strade extraurbane principali di tipo B – nuove norme tecniche”*, cui si rinvia;

Visto, infatti, che nell’Allegato C – Norme tecniche del vigente Regolamento, per quanto attiene gli impianti per la distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi, espressamente si precisa *“Le norma cui fare riferimento è l’art. 24 del codice della strada e gli artt. 60 e 61 del regolamento di attuazione. Nelle more della redazione, da parte del Ministero competente, delle norme funzionali e geometriche e degli standard dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio, come previsto dall’art. 60, co. 4, del predetto regolamento di attuazione, per il rilascio delle concessioni per tali servizi, con il presente regolamento si adottano in linea generale, in accordo con la legislazione regionale, le norme ed i criteri previsti dall’Ente Anas per le strade statali”*;

Preso atto che, nell’Allegato C del succitato Regolamento, così come modificato dall’Atto dirigenziale sopra citato, al paragrafo *“Impianti per la distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi”*, si prevede espressamente quanto segue *“La distanza di sicurezza dall’imbocco e dall’uscita delle gallerie e l’inizio o la fine delle corsie di decelerazione o accelerazione rimane stabilita, per la viabilità ordinaria in m.150 e per le quattro o più corsie e itinerari internazionali in m. 300”*;

Considerato che tale previsione risulta parzialmente disomogenea rispetto alle previsioni contenute nella circolare ANAS n. 35925/2013 citata ove, al quarto comma del punto 2.1, si dispone quanto segue:

- “ Nel caso in cui l’area di servizio sia localizzata subito prima di una galleria, la distanza tra la sezione di fine della corsia di accelerazione dell’area di servizio e la sezione di imbocco della galleria non può essere inferiore a 200 metri;*
- Nel caso in cui l’area di servizio sia localizzata subito dopo una galleria, la distanza fra la sezione di uscita della galleria e la sezione di inizio della corsia di decelerazione per l’area di servizio non può essere inferiore a 300 metri, prestando particolare attenzione alla compatibilità del segnalamento di preavviso dell’area di servizio in funzione della lunghezza della galleria.”;*

Preso atto, pertanto, che per un difetto di coordinamento delle fonti normative citate, nel Regolamento della Città metropolitana, così come modificato con l’Atto dirigenziale sopra citato, si determina quale distanza di sicurezza dall’imbocco e dall’uscita delle gallerie e l’inizio o la fine delle corsie di decelerazione o accelerazione, **un’unica distanza determinata in metri 300**, anziché una distanza differenziata pari a metri 200 e a metri 300, in relazione all’effettivo stato dei luoghi, come specificamente previsto nella Circolare ANAS n. 35925/2013;

Ritenuto, quindi, di apportare una mera rettifica alle previsioni dell'Allegato C – *Norme Tecniche del Regolamento per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche – COSAP* della Città metropolitana di Firenze, al fine di renderle omogenee con i criteri e il disposto della predetta Circolare ANAS, garantendo uniformità della disciplina normativa nazionale e locale operante in materia;

Considerato infine, che i Disciplinari tecnici denominati Allegato C *Norme Tecniche* e Allegato D *Distanze per la collocazione di impianti pubblicitari* costituiscono, come disposto dal Regolamento in oggetto, parti integranti del Regolamento stesso;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che ogni eventuale, successiva modifica ed integrazione ai predetti Disciplinari tecnici sia disposta con deliberazione del Consiglio metropolitano, organo competente all'adozione dei regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell'Ente;

Visto il testo coordinato del regolamento così come modificato con la presente proposta, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A);

Visto, altresì, il Testo a fronte con le modifiche proposte all'Allegato C del Regolamento in parola, (Allegato B);

Visto:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il *Nuovo codice della strada*;
- il DPR 16 dicembre 1992, n. 495 *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- il Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente della Direzione Viabilità e Grandi Assi Viari, in ordine alla regolarità tecnica, come da allegato alla proposta di delibera;

Ritenuto di non richiedere il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il Capo I, art. 12, lett. b) dello Statuto della Città metropolitana di Firenze citato, secondo cui il Consiglio metropolitano “*approva i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell'Ente, con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi*” e rilevata la propria competenza;

Ritenuto altresì, attesa l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di modificare, per le ragioni espresse in premessa, il paragrafo “*Impianti per la distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi?*”, dell'Allegato C – *Norme Tecniche*, del *Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Private soggette a servizi di pubblico passaggio*, approvato con Delibera di

Consiglio Provinciale n° 35 del 12 aprile 2005 e successive modifiche ed integrazioni disposte, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 3/05/2010, come modificato con Atto dirigenziale n. 4504 del 30/12/2013, nel seguente modo, fermo il resto:

a pagina 10, dell'Allegato C in oggetto, la dicitura:

“La distanza di sicurezza dall'imbocco e dall'uscita delle gallerie e l'inizio o la fine delle corsie di decelerazione o accelerazione rimane stabilita, per la viabilità ordinaria in m.150, e per le quattro o più corsie e itinerari internazionali in m. 300”

è cassata e sostituita con la seguente:

“Per le strade extraurbane principali – tipo B, si stabilisce che: “Nel caso in cui l'area di servizio sia localizzata subito prima di una galleria, la distanza tra la sezione di fine della corsia di accelerazione dell'area di servizio e la sezione di imbocco della galleria non può essere inferiore a 200 metri.

Nel caso in cui l'area di servizio sia localizzata subito dopo una galleria, la distanza fra la sezione di uscita della galleria e la sezione di inizio della corsia di decelerazione per l'area di servizio non può essere inferiore a 300 metri, prestando particolare attenzione alla compatibilità del segnalamento di preavviso dell'area di servizio in funzione della lunghezza della galleria.” La distanza da eventuali svincoli per le strade a quattro o più corsie identificate quali “extraurbane secondarie – tipo C” da applicare sarà di mt. 150”;

2. Di approvare il testo coordinato dell'Allegato C – *Norme Tecniche*, del Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Private soggette a servitù di pubblico passaggio della Città metropolitana di Firenze come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di pubblicare il regolamento aggiornato alle modifiche nella sezione Regolamenti sul sito della Città metropolitana;

4. Di stabilire che ogni eventuale, successiva modifica ed integrazione ai predetti Disciplinari tecnici Allegato C – *Norme Tecniche* e Allegato D – *Distanze per la collocazione di impianti pubblicitari*, sia disposta con deliberazione del Consiglio metropolitano;

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 16

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 16 Maggioranza richiesta: 9

Favorevoli: 16

Contrari: nessuno

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 16

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 16 Maggioranza richiesta: 10

Favorevoli:16

Contrari: nessuno

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO

(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Vincenzo Del Regno)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”